

(ALLEGATO A)

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale -Sezione di Lucca ODV**STATUTO PROVINCIALE****ART. 1****(costituzione, denominazione e sede e principi ispiratori)**

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale- Sezione di Lucca ODV", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico.

La Sezione Provinciale ha sede legale in Lucca.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2**(finalità e attività)**

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- mantenere vivi i valori di solidarietà fra i Soci e le persone, il ricordo delle tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la memoria storica di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro servizio sociale e solidale;
- svolgere nel limite delle possibilità, ogni forma di solidarietà sociale, assistenza morale, culturale, ricreativa, sportiva, promuovendo le iniziative a tale scopo necessarie: le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'Associazione vi siano i propri Soci;
- svolgere in ambito territoriale, tramite i Soci, attività di sostegno e beneficenza in favore delle persone che si trovano in stato di necessità, di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza e di protezione civile in favore dei cittadini, Enti Pubblici, privati, Associazioni.
- svolgere attività di collaborazione, anche mediante convenzioni con il Comando Provinciale dei VV.F., secondo le forme ed i modi indicati dal Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- più in generale istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione o gemellaggio con altre Associazioni, Enti pubblici e privati.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, per il perseguimento delle dette finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, sono quelle previste all'art. 5 comma 1 lettere d – i – u del D. Lgs 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, anche in concorso con altri Enti del Terzo Settore;
- y) protezione civile ai sensi della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modificazioni

La realizzazione delle seguenti azioni avviene mediante la realizzazione di corsi, seminari ecc. negli istituti scolastici, negli Enti e comunità locali.

L'Organizzazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività vengono svolte avvalendosi esclusivamente delle prestazioni personali fornite dagli aderenti, sono rese liberamente a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione, tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione e i suoi appartenenti, che sono assicurati tramite l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino in contrapposizione a quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di sua specifica competenza.

ART. 3 **(rappresentanza)**

In occasione di manifestazioni ufficiali delle Istituzioni e delle Associazioni di Volontariato, nonché di quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Presidente Provinciale assumerà idonee iniziative che permettano ai Soci di partecipare ed in particolare curerà che la rappresentanza con Stendardo della Sezione Provinciale sia adeguatamente *rappresentato* nel cerimoniale predisposto per l'occasione.

ART. 4 **(stendardo)**

Lo Stendardo della Sezione Provinciale è la bandiera italiana che avrà la forma di quello in uso presso il Corpo dei Vigili del Fuoco e porterà la scritta, su nastro azzurro "ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE – SEZIONE DI LUCCA".

Nelle manifestazioni ufficiali lo Stendardo interviene con Rappresentanza d'Onore formata da tre Soci in abito sociale.

ART. 5 **(abito sociale)**

L'abito sociale è definito dal Regolamento nazionale dell'ANVVF.

ART. 6 **(soci)**

I Soci dell'Associazione sono:

- a) D'Onore
- b) Benemeriti
- c) Effettivi
- d) Sostenitori

Nell'ambito delle suddette categorie di appartenenza, possono essere iscritte le persone che ne fanno richiesta, anche non appartenenti al Corpo Nazionale.

Per tutti i Soci vige la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto, del Regolamento e per la elezione degli Organi direttivi dell'Associazione ecc.

L'iscrizione viene fatta presso la Sezione Provinciale con la sottoscrizione della domanda di adesione e con il versamento della quota sociale annuale, secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Nazionale. Le quote dei soci d'onore sono a carico della sezione di Lucca

L'iscrizione può essere accettata dal Consiglio Direttivo solo ed esclusivamente se il richiedente è persona in possesso dei requisiti previsti nell'art. 6 dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Non possono far parte dell'Associazione coloro che:

-siano stati radiati dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di altre organizzazioni pubbliche;

-abbiano riportato condanne penali per reati dolosi;

-siano stati espulsi in precedenza dall'Associazione.

In caso di diniego, il Consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

I Soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento ed allo sviluppo Morale ed Istituzionale dell'Associazione, di osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono collaborare nelle varie attività associative senza nulla pretendere per le loro prestazioni.

Alle operazioni di voto, nelle Sedi e con le modalità previste, dal presente Statuto e dal Regolamento partecipano tutti i Soci i quali sono tutti eleggibili alle cariche Sociali.

Il Socio che successivamente alla sua iscrizione risulti non avere o aver perduto i requisiti di ammissione, viene cancellato dall'albo generale degli iscritti e dagli elenchi della Sezione Provinciale.

ART. 7

(soci d'onore)

La qualifica di Socio d'Onore, viene attribuita, previo il loro consenso e con delibera della Presidenza Nazionale, secondo le procedure previste nel Regolamento di Esecuzione a coloro che abbiano particolari benemeritenze e in particolare a coloro che in passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Le proposte possono essere presentate anche dal Consiglio Direttivo, anche per i Vigili del Fuoco in servizio o in congedo decorati di medaglia al valore civile ed alle persone parimenti decorate o insignite di altri riconoscimenti di pari dignità o che abbiano titoli di particolare benemeritenza.

ART. 8

(soci benemeriti)

Sono soci Benemeriti, i soci fondatori della Sezione Provinciale e coloro che con la loro munificenza, hanno dato un contributo determinante allo sviluppo ed all'affermazione della stessa.

I Soci benemeriti, possono essere proposti dal Consiglio Direttivo alla Presidenza Nazionale, che abbiano i requisiti indicati dallo Statuto Nazionale e Provinciale.

ART. 9

(soci effettivi)

Tale categoria comprende:

a) il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia lasciato il servizio per raggiunti limiti di età o per altri motivi non in contrasto con i requisiti di cui all'art. 6;

b) gli ex Vigili volontari ausiliari e coloro che hanno espletato il Servizio Civile nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

c) il personale in servizio nel Comando provinciale appartenente a qualunque Ruolo.

Ai Soci di cui alla lettera c) si applicano le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Nazionale nei limiti compatibili con il loro stato di dipendenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, così come definiti nell'art. 11 del Regolamento Nazionale.

ART. 10

(soci sostenitori)

Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 fanno domanda d'iscrizione all'Associazione e versano la relativa quota secondo le procedure previste nell'art. 12 del Regolamento Nazionale.

Sono ammessi a far parte di tale categoria:

- a) i familiari degli iscritti alle precedenti categorie;
- b) i familiari dei Colleghi deceduti;
- c) gli ex atleti che hanno praticato attività sportiva per conto del Corpo Nazionale VV.F.;
- d) le persone che ne fanno richiesta.

ART. 11

(perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrativo.

L'associato che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo che decide a maggioranza semplice dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso alla assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata con voto segreto.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

ART. 12

(diritti e doveri dei soci)

I Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);
- b) eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- d) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e votare in assemblea;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere atto del rendiconto per cassa e/o economico-finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.

I Soci hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate degli Organi Sociali;
- b) versare la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità e sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti.

ART. 13

(organi sociali)

Gli Organi della Sezione Provinciale sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo, quando ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i;

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 14 **(assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei Soci è l'Organo Sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i soci aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% più uno, dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone. L'assemblea può svolgersi anche in modalità mista (cioè sia in presenza che da remoto contemporaneamente)

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno, in particolare entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre di ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione avviene mediante invio di comunicazione almeno 10 giorni prima della data prevista, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti contenente gli argomenti da trattare, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato dispone di un voto ed è portatore di un massimo di tre deleghe compresa la propria.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(compiti dell'assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- determinare gli orientamenti generali dell'Associazione e prendere le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli Organi sociali.
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e quando previsto, dell'organo di controllo e dei revisori dei conti
- approvare il rendiconto/bilancio chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati.

ART. 16 **(compiti dell'assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 **(consiglio direttivo provinciale)**

Il Consiglio Direttivo Provinciale, in qualità di Organo di amministrazione, cura lo sviluppo della Sezione Provinciale secondo le direttive generali della Assemblea dei Soci; promuove nelle forme migliori, le attività previste dall'art. 2 del presente Statuto, avvalendosi anche di apposite Commissioni che potrà nominare per una più efficace attuazione, delle iniziative da assumere.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Le deliberazioni sono espresse a maggioranza dei presenti e sono valide quando sono presenti al voto non meno dei 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio *Direttivo* Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo-Cassiere, in successive e separate votazioni.

Alle votazioni interne al Consiglio Direttivo Provinciale partecipano con diritto di voto tutti i Membri eletti.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e di sviluppo della Sezione Provinciale e provvede alle varie incombenze organizzative/amministrative.

L'Economo-Cassiere collabora con il Presidente nell'amministrazione dei beni e cura la registrazione e la corretta tenuta dei libri contabili.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa avvalendosi anche di apposite Commissioni che potrà nominare per una più efficace attuazione delle iniziative da assumere;
- nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo-Cassiere;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio/rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

I componenti il Consiglio Direttivo Provinciale decadono dalla loro carica:

- a) quando perdono la qualità di Socio;
- b) quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive;
- c) per negligenza grave nello svolgimento della propria funzione accertata con il voto di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso
- d) per fine mandato, salvo riconferma.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART.18 (presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente eletto, nel caso di dimissioni volontarie o per qualsiasi altro motivo, sarà sostituito nell'ambito del Consiglio Direttivo come nella modalità precedente. Conseguentemente il posto di Consigliere reso vacante verrà integrato dal primo dei non eletti nell'Assemblea dei Soci.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta

Può delegare a uno o più Membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19

(collegio dei revisori dei conti e organo di controllo)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due Membri e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere scelti anche tra non Soci ed è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio controlla l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, predisponendo la relazione sulla conduzione finanziaria al bilancio, da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea annuale dei Soci, per l'approvazione.

E' nominato dall'Assemblea l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

ART. 20

(referente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco)

Il Referente Provinciale per i rapporti con l'Associazione, viene designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e partecipa alla vita attiva dell'Associazione. Viene invitato ai lavori del Consiglio Provinciale e segue le attività dell'Associazione nell'ambito di competenza.

ART. 21

(risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- per le attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6.

ART. 22

(destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale e del rapporto associativo.

ART. 23

(bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio/rendiconto è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 24 **(convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25 **(assicurazione obbligatoria)**

L'organizzazione si avvale prevalentemente dell'opera di volontari, che deve assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 26 **(devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore, con privilegio per le Opere Assistenziali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile se enti del terzo settore.

ART. 27 **(libri sociali obbligatori)**

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti libri :

- libro dei soci;
- registro dei volontari;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventari;
- libro contabile (prima nota/cassa)
- libro verbali del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organo di controllo se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'associazione

ART. 28 **(norme disciplinari)**

A carico dei Soci che contravvengono alle finalità e alle norme dello Statuto e del Regolamento possono essere adottati dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) Richiamo scritto per infrazione di lieve entità emesso dal Presidente. della Sezione Provinciale. Avverso l'adozione del provvedimento di richiamo, il Socio può presentare ricorso al Consiglio Direttivo provinciale
- b) Sospensione per comportamento contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento e ai doveri morali dell'Associazione, nonché per atti che producano danni alla medesima Associazione.
- c) Espulsione per gravi infrazioni o per atteggiamenti apertamente contrari ai principi dell'Associazione.

Avverso l'adozione del provvedimento di sospensione o di espulsione, emesso dal Consiglio Direttivo, il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale dopo aver esperito ricorso all'assemblea.

In tale eventualità, l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati, entro sessanta giorni.

ART. 29

(cessazione da socio)

Il Socio può cessare di far parte dell'Associazione per volontario recesso da presentarsi per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con notifica al Presidente della Sezione Provinciale entro il 30 Ottobre dell'anno in corso, oppure per morosità o esclusione.

Il Socio receduto, moroso, sospeso o espulso perde tutti i diritti, ed il godimento di ogni beneficio morale dell'Associazione.

La perdita del diritto all'uso della tessera e del distintivo, comporta l'obbligo di restituzione dei medesimi alla Sezione di cui si è fatto parte.

E' considerato moroso il Socio che, a quattro mesi dalla data di rinnovo, non abbia provveduto al versamento della quota sociale.

L'iscrizione scade ogni anno il 31 dicembre qualunque sia la data di ammissione a socio e si rinnova ogni anno.

Il Socio dimissionario, moroso o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati.

ART. 30

(foro competente)

Per quanto non previsto nel presente Statuto sono valide le norme stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Si tiene anche conto del Regolamento Nazionale dell'ANVVF, delle indicazioni del Codice Etico dell'ANVVF nonché del Disciplinare che regola i rapporti con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Per tutte le controversie si elegge il Foro di Lucca

